

Criteria per la redazione dei pareri per la progressione in carriera dei magistrati.

(Risposta a quesito del 20 novembre 1996)

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 novembre 1996, ha deliberato:

È di rispondere al quesito del Consiglio Giudiziario di Salerno, in ordine ai criteri per la redazione dei pareri per la progressione in carriera dei magistrati, uniformandosi all'allegato parere dell'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

1. Il quesito.

Nella adunanza del 21 aprile 1995 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, in sede di fissazione dei criteri per la valutazione dei magistrati in progressione di carriera, ha posto al C.S.M. il seguente quesito:

“se rientri nei poteri del Consiglio Giudiziario acquisire a campione degli elaborati da assumere quali elementi di giudizio anche in mancanza di produzione dell'interessato e, quindi, al di fuori dell'ipotesi di cui al n. 10, capo II, lett. B) della circolare del C.S.M. n. 1275 del 22 febbraio 1985”.

Nella seduta dell'8 ottobre 1996 la Quarta Commissione Referente ha deliberato di richiedere all'Ufficio Studi un parere in merito.

2. Osservazioni dell'Ufficio Studi.

Si deve rispondere in senso affermativo al quesito prospettato dal Consiglio Giudiziario di Salerno.

Alla luce della normazione secondaria emanata dal C.S.M., il Consiglio Giudiziario ha il potere di disporre d'ufficio la acquisizione di un campione dei provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze, requisitorie ecc.) redatti dal magistrato da valutare, ancorché tale documentazione non sia stata prodotta dall'interessato, ma a condizione che sia garantita l'obiettività della raccolta ed il numero minimo dei provvedimenti da esaminare.

Al riguardo la Circolare del C.S.M. n. 1275 del 22 febbraio 1985 (*Disposizioni in tema di pareri dei Consigli giudiziari*), al capo III, lettera B (riguardante la nomina a magistrato di tribunale), punto 10, prevede l'ipotesi che sia il magistrato interessato a segnalare, *di sua iniziativa*, al Consiglio Giudiziario provvedimenti o specifiche attività giudiziarie di cui tenere conto ai fini della sua valutazione professionale.

In questo caso, il comma 2 del citato punto 10 prevede espressamente che l'esame dei provvedimenti elaborati dall'interessato avvenga su un campione selezionato *“secondo le modalità obiettive prefissate a termini del capo V, lettera C”* della medesima Circolare.

A sua volta, la disposizione di cui al capo V, lettera C, precisa, al punto 6, che il Consiglio Giudiziario, ove si determini ad esercitare la facoltà di acquisire d'ufficio elaborati del magistrato sottoposto a valutazione, è tenuto a fissare *“...in via generale le modalità atte a garantire l'obiettività della raccolta e il numero minimo dei provvedimenti da raccogliere correlato a: periodo della valutazione; funzioni esercitate; caratteristiche dell'ufficio”.*

Giova segnalare che la facoltà del Consiglio Giudiziario di acquisire per campione i provvedimenti del magistrato in valutazione concerne non solo i pareri per la nomina a magistrato di tribunale (capo III, lettera B, punto 10 della Circolare C.S.M. n. 1275/1985), ma anche tutti gli altri pareri previsti per la progressione in carriera e che richiamano *per relationem* i parametri indicati *sub B* (v. Circolare cit., capo III, lettera C, punto 24, per la nomina in appello; capo III, lettera D, punto 28, per la nomina a magistrato di Cassazione; capo III, lettera E, punto 32, per le f.d.s.).

Tale facoltà di acquisizione di provvedimenti per campione può essere esercitata dal Consiglio Giudiziario *di ufficio* in ogni caso È e non soltanto quando l'interessato abbia segnalato provvedimenti o specifiche attività giudiziarie È come espressamente puntualizzato, in sede di interpretazione autentica della citata Circolare, dalla deliberazione del C.S.M. dell'11 novembre 1987 (pubblicata in *Notiziario C.S.M.*, n. 17, 1987).

Essa appare intrinsecamente collegata alla natura ed all'oggetto *qualitativo* del giudizio valutativo, richiesto dalle varie leggi che disciplinano la progressione in carriera del magistrato (art. 1 e ss. L. 97/1979 per la nomina a magistrato di tribunale; art. 1 e ss. L. 570/1966 per la nomina a magistrato d'appello; art. 4 L. 831/1973 per la nomina a magistrato di cassazione; art. 16 L. 831/1973 per le f.d.s.).

Sicché, il Consiglio giudiziario, in ambito istruttorio, ha facoltà, tra l'altro, di “monitorare” l'attività giurisdizionale del magistrato in fase di promozione, ai fini del rilascio del parere per la progressione in carriera, acquisendo “saggi” a campione della produzione giudiziaria dell'interessato, per il periodo richiesto di valutazione.

Pertanto, in tale attività ricognitiva, il Consiglio giudiziario è tenuto a specificare le modalità della rilevazione e della scelta dei documenti, alla stregua delle prescrizioni della Circolare citata (in senso conforme, in giurisprudenza, da ultimo, v. T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza n. 1665/95, Sabalich).

In proposito si propone di valutare la *opportunità* per evidenti intenti divulgativi ed al fine di evitare l'insorgenza di possibili contrasti esegetici *di integrare il contenuto della Circolare n. 1275/1985 con la parte dispositiva della delibera dell'11 novembre 1987*, relativa al potere dei Consigli giudiziari di acquisire d'ufficio ed a campione, secondo criteri obiettivi e predeterminati, in ogni caso ritenuto indispensabile, provvedimenti giudiziari del magistrato sottoposto a valutazione.

3. Considerazioni conclusive.

Ai sensi della *Circolare C.S.M. n. 1275 del 22 febbraio 1985* (capo III, lettera B, punto 10, in relazione al capo V, lettera C, punto 6), come integrata dalla *delibera dell'11 novembre 1987* (della quale sembrerebbe opportuna la formale ricezione nella Circolare), il Consiglio Giudiziario, in sede di formulazione di parere per la progressione in carriera del magistrato, ha il potere istruttorio di disporre d'ufficio l'acquisizione di un campione dei provvedimenti giudiziari dell'interessato (sentenze, requisitorie ecc.), a condizione che siano prefissati criteri obiettivi per l'individuazione del campione, specificando le modalità di rilevazione e di scelta dei documenti.